



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 3/TFN – Sez. Disc. (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 settembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MIRKO EVANGELISTA (Segretario sportivo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), DOMENICO STALLONE (Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Consulente amministrativa e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), GIANCARLO ROMANUCCI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pro Calcio Ascoli), Società ASD PRO CALCIO ASCOLI - (nota n. 7875/219 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).**

Con atto del 30.6.2014, la Procura federale, a seguito della nota del 18.10.2013 proveniente dalla Commissione Vertenze Economiche, ha deferito:

- il Sig. Roberto Benigni, il Sig. Mirko Evangelista, il Sig. Domenico Stallone e la Sig.ra Silvia Benigni, nelle rispettive qualità di Presidente e legale rappresentante, di Segretario sportivo, di responsabile del Settore Giovanile e Scolastico e di consulente amministrativa e rappresentante legale della Società, Ascoli Calcio 1898 Spa;
- il Sig. Giancarlo Romanucci, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Pro Calcio Ascoli;
- per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 95 NOIF, poiché effettuavano il trasferimento di 19 giovani calciatori omettendo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 95 NOIF nell'intento di eludere l'obbligo alla corresponsione del premio di preparazione gravante sulla Società cessionaria a favore della Società cedente mediante un nuovo trasferimento dei giovani calciatori che non fossero risultati di gradimento della Società Ascoli Calcio 1989 Spa;
- la ASD Pro Calcio Ascoli, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo presidente e legale rappresentante.

### **Il patteggiamento**

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Mirko Evangelista, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza:

*“il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Mirko Evangelista, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Mirko Evangelista, sanzioni della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Domenico Stallone: inibizione mesi 4 (quattro);
- Roberto Benigni: inibizione mesi 6 (sei);
- Silvia Benigni: inibizione mesi 6 (sei);
- Giancarlo Romanucci: inibizione mesi 6 (sei).
- ASD Pro Calcio Ascoli: ammenda € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Per i deferiti, che all'infuori del Sig. Stallone hanno ommesso di far pervenire memorie difensive, sono comparsi i Sigg.ri Romanucci e lo stesso Stallone i quali hanno sostanzialmente invocato l'esenzione da qualsiasi responsabilità, sostenendo, il primo, di essere stato suo malgrado coinvolto in una vicenda della quale unico responsabile doveva essere ritenuto l'Ascoli Calcio 1898 Spa, ed il secondo la fondatezza delle deduzioni contenute nelle memorie tempestivamente depositate.

Il deferimento è parzialmente fondato e va pertanto accolto nel senso di seguito specificato.

La vicenda ruota intorno ad una serie di accordi intercorsi tra la ASD Pro Calcio Ascoli e la Ascoli Calcio 1989 Spa, formalizzati in scritture private del 3 settembre 2009, 1 settembre 2010 e 21 settembre 2011 ed aventi ad oggetto il trasferimento di numerosi giovani calciatori, finalizzati alla elusione del versamento del premio di preparazione.

La particolarità della fattispecie, comunque notevolmente articolata, è data dalla duplicità del ruolo rivestito dalla ASD Pro Calcio Ascoli, quale soggetto coautore dei comportamenti antiregolamentari posti in essere ai suoi danni.

Le parti hanno difatti convenuto, sostanzialmente, e con ciò hanno eluso l'obbligo previsto dall'art. 96 NOIF, di subordinare la corresponsione del premio di preparazione al successivo gradimento dell'Ascoli Calcio 1898 Spa che, con i predetti accordi, si è assicurata le prestazioni sportive dei giovani calciatori attraverso la consegna delle liste di

trasferimento, conservando, nel contempo, il diritto di trattenere i giovani calciatori ritenuti più promettenti.

Ancor più nello specifico, la ASD Pro Calcio Ascoli ha consegnato, nelle mani della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, anche le rinunce al premio di preparazione, lasciando quest'ultima arbitra della scelta e libera dall'obbligo di corrispondere il premio di preparazione dovuto per il trasferimento, comunque già effettuato, dei giovani calciatori che fossero risultati non graditi alla Società cessionaria, la quale, in tal caso, avrebbe potuto utilizzare, in caso di controversia, la rinuncia al premio di preparazione, così come poi effettivamente accaduto.

È di tutta evidenza che tali modalità di trasferimento non sono conformi a quanto previsto dalle norme e la scelta di occultare, per lo meno inizialmente, le citate scritture e di consegnare le liste di trasferimento e depositare la rinuncia al premio di preparazione è indicativa dell'accordo antiregolamentare e della preordinazione allo stesso.

La materia relativa ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 16 anni è disciplinata dalle norme del Settore Giovanile e Scolastico. L'art. 24 prevede che il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività organizzate dal settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle NOIF, che qualifica come "giovani" i calciatori che anagraficamente hanno compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il sedicesimo (cfr. art. 31 NOIF). I calciatori che hanno compiuto il 14° anno possono assumere con la Società della L.N.D. per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento con la qualifica di "giovani dilettanti" (cfr. art. 32 NOIF). I calciatori "giovani" dal 14° anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie" al compimento del 14° anno di età quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una Società associata in una delle Leghe professionistiche; gli stessi assumono un particolare vincolo atto a permettere alle Società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla Società (cfr. art. 33 NOIF).

Per quel che rileva nel caso di specie, le NOIF prevedono che l'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore devono essere redatti per iscritto mediante utilizzazione di moduli speciali (art. 95, comma 1), quello concernente i trasferimenti tra Società della Lega Nazionale Dilettanti è denominato "lista di trasferimento" (art. 95, comma 3). Il comma 5 del cit. art. 95 prevede le modalità di spedizione e deposito dell'accordo di trasferimento nei diversi ambiti (dilettantistico o professionistico), mentre il seguente co. 6 prevede espressamente che le pattuizioni non risultanti dal documento redatto e depositato conformemente a quanto disciplinato è nullo, inefficace e comporta sanzioni economiche e disciplinari a carico dei contravventori. L'art. 96 NOIF disciplina la materia dei premi di preparazione prevedendo, tra l'altro, l'obbligo al versamento del premio a carico delle Società che procedono per la prima volta al tesseramento, come giovane di serie, giovane dilettante o non professionista di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come giovani con vincolo annuale o biennale. L'art. 99 NOIF prevede invece l'ipotesi della stipula del primo contratto da professionista da parte di calciatori non professionisti, ponendo a carico della Società che acquisisce il diritto alle prestazioni l'obbligo del pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica a favore della Società per la quale il calciatore era tesserato. L'art. 100 ha specificamente ad oggetto la disciplina del trasferimento nei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie prevedendo che lo stesso, temporaneo o definitivo, può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola per ciascun periodo, con formalizzazione dell'accordo presso le sedi delle Società o presso sedi federali autorizzate dalla FIGC da presentare alle Leghe o ai Comitati di competenza. L'art. 101 NOIF prende infine in esame il trasferimento temporaneo dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie, prevedendo all'ultimo comma che i

termini e le modalità di esercizio dei diritti presi in considerazione dalla norma citata sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

È indubbia, pertanto, la responsabilità dei Sigg.ri Roberto e Silvia Benigni e Giancarlo Romanucci, tenuto conto delle dichiarazioni dagli stessi rese in fase di indagine e del ruolo ricoperto in fase di trattative e di conclusione e perfezionamento degli accordi.

Prive di pregio sono le deduzioni difensive del Sig. Romanucci, non risultando sostenibile né il prospettato inconsapevole coinvolgimento nella vicenda né l'attribuibilità esclusiva all'Ascoli Calcio 1898 Spa di quanto accaduto, laddove il tesseramento e soprattutto l'apicalità del ruolo rivestito impongono il rispetto delle normative in tutte le attività rilevanti per la Federazione.

I soggetti indicati devono pertanto essere chiamati a rispondere della violazione dell'art. 95 NOIF, per avere effettuato il trasferimento di 19 giovani calciatori, omettendo di ottemperare alle disposizioni di cui alla citata norma, nell'intento di eludere l'obbligo alla corresponsione del premio di preparazione gravante sulla Società cessionaria a favore della Società cedente mediante un nuovo trasferimento dei giovani calciatori che non fossero risultati di gradimento della Società Ascoli Calcio 1989 Spa.

Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta della sola ASD Pro Calcio Ascoli, alla luce della revoca dell'affiliazione della Ascoli Calcio 1898 Spa.

Relativamente all'aspetto sanzionatorio, è bene chiarire che il protrarsi della condotta antiregolamentare posta in essere nell'arco di due anni, peraltro non esauritasi in unico contesto, il numero di calciatori coinvolti e, soprattutto, gli interessi sottesi alla normativa violata, a tutela non solo dei vivai ma soprattutto delle giovani leve che non devono essere ritenute occasione di guadagno, fanno ritenere congrue le richieste della Procura

Non si ritiene invece raggiunta la prova della responsabilità del Sig. Stallone, il cui coinvolgimento appare derivare da quanto riferito dal Sig. Evangelista in termini estremamente generici e probabilistici, circa un non meglio specificato ruolo che il deferito avrebbe avuto nella fase antecedente agli accordi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Mirko Evangelista.

Accoglie il deferimento nei confronti dei Sigg.ri Roberto Benigni, Silvia Benigni, Giancarlo Romanucci della ASD Pro Calcio Ascoli e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- Roberto Benigni: inibizione per mesi 6 (sei);
- Silvia Benigni: inibizione per mesi 6 (sei);
- Giancarlo Romanucci: inibizione per mesi 6 (sei);
- ASD Pro Calcio Ascoli: ammenda di €5.000,00 (euro cinquemila/00).

Rigetta il deferimento nei confronti del Sig. Domenico Stallone.

**(405) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO FENZI (Presidente della Società ASD Piano Di Conca), LEONARDO MORELLI (Calciatore della Società ASD Piano Di Conca), PIERPAOLO LENZETTI, ROBERTO MUSSI (Dirigenti della Società SSD Massese Srl), Società ASD PIANO DI CONCA e SSD MASSESE Srl - (nota n. 7682/601 pf13-14 GR/mg del 23.6.2014).**

Con atto del 23 giugno 2014, la Procura federale ha deferito i Sigg.ri Adriano Fenzi, Leonardo Morelli, Pierpaolo Lenzetti, Roberto Mussi nonché l'ASD Piano di Conca e la SSD Massese Srl

per rispondere:

- il Fenzi, il Morelli, il Lenzetti ed il Mussi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 31, 32 e 96 NOIF per essersi accordati, in occasione del

trasferimento del giocatore Morelli e con il consenso di quest'ultimo, al fine di eludere il pagamento del premio di preparazione alle Società Sporting BM 2012 e Lido di Camaiore, per un valore di euro 541,00 (C.U. n. 39/a del 30/7/2013), attraverso il fittizio trasferimento del Morelli al Piano di Conca con il proposito, già maturato, di cederlo in prestito alla US Massese;

- l'ASD Piano di Conca, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti ascritti al proprio presidente Fenzi ed al proprio tesserato Morelli;
- la SSD Massese Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri dirigenti Lenzetti e Mussi.

Solamente i Signori Lenzetti e Morelli hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno contestato gli addebiti ed hanno richiesto il rigetto del deferimento o la determinazione della sanzione nel minimo edittale.

Alla riunione del 17.9.2014, sono comparsi il Sig. Fenzi, che ha prodotto alcuni documenti relativi al pagamento del premio di preparazione in favore del Lido di Camaiore, ed il Sig. Morelli, che hanno contestato le responsabilità agli stessi ascritte.

La Procura federale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di incolpazione e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Adriano Fenzi: inibizione per mesi 6 (sei);
- Leonardo Morelli: squalifica giornate 3 (tre);
- Pierpaolo Lenzetti inibizione mesi 3 (tre);
- Roberto Mussi: inibizione mesi 3 (tre);
- ASD Piano di Conca: ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00);
- SSD Massese Srl: ammenda di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00).

Il deferimento è fondato e va accolto.

La vicenda trae origine da quanto denunciato dalla Società ASD Sporting BM 2012 a proposito dell'avvenuto tesseramento, a titolo definitivo, da parte della Società Piano di Conca, di un proprio giocatore, Leonardo Morelli, subito ceduto in prestito alla Società SSD Massese Srl, ipotizzandosi nell'esposto una manovra concertata tra Piano di Conca e Massese volta a sottrarsi al pagamento del premio di preparazione alle due precedenti Società di appartenenza del calciatore (Sporting BM 2012, appunto, e Lido di Camaiore).

Gli elementi che consentono di ritenere raggiunta la prova del comportamento antiregolamentare si rinvergono, non solo, nella sequenza temporale estremamente ravvicinata che ha contraddistinto il trasferimento del calciatore ma, altresì, dalle gravi ed evidenti contraddizioni nelle quali sono caduti, in particolare, il Morelli ed il Lenzi circa le modalità di contatto e di accordo che avrebbero portato il primo ad essere tesserato per la Massese.

È indiscutibile, difatti, che, mentre il Sig. Fenzi ha riferito di aver avuto colloqui e preso accordi esclusivamente con il padre del Morelli, in presenza comunque del proposito di far trasferire il giovane, anche nella stagione in corso, ad altra Società, il giovane tesserato ha asserito di aver avuto contatti frequenti con il Presidente del Piano di Conca, il predetto Sig. Fenzi, che avrebbe assecondato incondizionatamente la volontà del giovane di diventare un calciatore della Massese nella categoria juniores, sebbene la scelta originaria di tesserarsi per il Piano di Conca fosse stata determinata dalla opportunità di avvicinarsi alla propria residenza e di giocare in una squadra di categoria superiore alla juniores, nella quale peraltro vantava numerose amicizie. Peraltro, la conferma dell'esistenza dell'accordo antiregolamentare e che il movente dell'operazione fosse squisitamente economico, si rinviene nel fatto che i contatti tra il Sig. Fenzi ed il Sig. Lenzetti, dirigente accompagnatore e collaboratore del settore giovanile della Massese, sono intervenuti nell'ultima settimana del luglio 2013, proprio in coincidenza con il tesseramento del Sig. Morelli per la Piano di Conca.

L'indagine ha poi consentito di ricostruire i passaggi del trasferimento del Morelli, il quale è stato tesserato per il Piano di Conca in data 22/7/2013, trasferimento poi formalizzato in data 5/8/2013, mentre il trasferimento in prestito dal Piano di Conca alla Massese data 12/8/2013 ed è stato ufficializzato in data 27/8/2013.

In tale frangente temporale, vi è anche il nullaosta rilasciato al Morelli dal Piano di Conca affinché il giocatore effettuasse un periodo di prova presso la SSD Massese, atto sottoscritto il 31/7/2013, data antecedente a quella nella quale viene formalizzato l'acquisto da parte del Piano di Conca (5/8/2013).

Le modalità attraverso le quali si è svolta l'intera operazione evidenziano il proposito dei deferiti di eludere il pagamento del premio di preparazione, attraverso l'acquisto da parte del Piano di Conca del cartellino del Morelli già sapendone la destinazione alla SSD Massese (alla quale si lasciò in prova il Morelli per ben una settimana prima di formalizzarne l'acquisto).

La responsabilità di quanto accaduto si estende necessariamente al Sig. Lenzetti che, sebbene abbia tentato di edulcorare il proprio ruolo attraverso la prospettazione di essere stato trascinato, suo malgrado, in una vicenda alla quale non avrebbe prestato la dovuta attenzione nonostante la sua epocale appartenenza ai ruoli federali, non si è mai dissociato – e ben ne avrebbe avuta la possibilità anche in sede di conclusione del trasferimento – dalla manovra che ha portato al tesseramento del giovane per la Massese che, peraltro, in quel periodo, aveva necessità di nuove leve.

Non si ritiene raggiunta, invece, la prova della responsabilità del Sig. Mussi il quale, per quanto emerge dagli atti di indagine, non risulta aver preso parte ai fatti posti in essere, peraltro in periodo nel quale sarebbe risultato anche assente, fermo restando che, in mancanza di altro, la sua appartenenza ai ruoli dirigenziali non consente di far discendere automaticamente la consapevolezza di quanto stesse accadendo, soprattutto in assenza della prova di una sua partecipazione diretta ed attiva ai fatti per cui si è proceduto.

È indubbio, pertanto, che tali condotte, finalizzate anche all'elusione del premio di preparazione dovuto alle Società Sporting BM 2012 e Lido di Camaiore, per un valore di euro 541,00, integrino la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 31, 32 e 96 NOIF, da addebitarsi ai Sig. Adriano Fenzi, Leonardo Morelli e Pierpaolo Lenzetti.

Relativamente al deposito documentale da parte del Sig. Fenzi, è bene rilevare che la stessa è irrilevante rispetto al momento consumativo del comportamento antiregolamentare, da inquadrarsi temporalmente nel periodo intercorso tra la fine di luglio ed il mese di agosto 2013. Peraltro, il prospettato adempimento, sollecitato nel maggio 2014 dal Lido di Camaiore (quindi a distanza di mesi dai fatti posti in essere), non può ritenersi provato con la mera produzione di copia fotostatica di un assegno bancario, privo di luogo e data e, soprattutto, in assenza dell'avvenuta negoziazione del titolo.

Allo stesso modo, non risulta ammissibile il mezzo istruttorio richiesto dal Sig. Morelli perché finalizzato ad introdurre una versione diversa da quella dallo stesso fornita e già cristallizzata in sede di audizione – per di più alla presenza del proprio difensore – che, unita al contenuto delle dichiarazioni rese dal Sig. Fenzi, consente di ritenere raggiunta la prova della commissione del comportamento contestato e quindi della fondatezza del deferimento.

Alla responsabilità dei deferiti consegue quella della Società Piano di Conca, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, avente natura diretta per quanto ascrivibile al proprio Presidente Fenzi ed oggettiva per quanto ascrivibile al calciatore Morelli, nonché della Società SSD Massese Srl, ex art. 4, comma 2, CGS, avente natura oggettiva per quanto ascrivibile ai propri dirigenti Lenzetti e Mussi.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il deferimento e, per l'effetto, irroga al Sig. Adriano Fenzi l'inibizione per mesi 4 (quattro), al Sig. Leonardo Morelli la squalifica per giornate 2 (due) da scontarsi in gare ufficiali, al Sig. Pierpaolo Lenzetti l'inibizione per mesi 2 (due), all'ASD Piano di Conca, l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) ed alla SSD Massese Srl, l'ammenda di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00).

Rigetta il deferimento nei confronti del Sig. Roberto Mussi.

**(440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO DAVI (Presidente della Società ASD Arona Calcio), MARIO ANTONIO ESPOSITO (Presidente della Società ACD Vergiatese), Società ASD ARONA CALCIO e ACD VERGIATESE) - (nota n. 7753/793 pf13-14 SS/mg del 25.6.2014).**

Il Vice Procuratore federale con nota del 25 giugno 2014, deferiva:

- il Sig. Davi Augusto, Presidente della Società ASD Arona Calcio, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere consentito, o comunque non impedito, al Sig. Bigi Francesco, Tecnico abilitato, nella stagione 2013/2014, di svolgere attività tecnica non in costanza di tesseramento con la stessa Società, sino al mese di Novembre 2013;
- il Sig. Esposito Mario Antonio, Presidente della Società ACD Vergiatese, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per avere consentito al Sig. Bigi Francesco, a partire dal mese di dicembre 2013, di svolgere attività tecnica a favore della ACD Vergiatese, seppur lo stesso avesse già svolto, per la medesima stagione sportiva, attività equipollente per la consorella ASD Arona Calcio;
- le Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidenti ed al tecnico Sig. Bigi Francesco, ai sensi degli artt. 4, commi 1 e 2 del CGS.

**Il deferimento**

La documentazione trasmessa al Gruppo Provinciale AIAC Novara e Vco, evidenziava che il Sig. BIGI Francesco, per la stagione 2013-2014, aveva svolto attività tecnica a favore della Società Arona Calcio (partecipante al Campionato Esordienti) per poi, da fine Novembre 2013, assumere la qualifica di allenatore della prima squadra della Vergiatese (partecipante al Campionato di Eccellenza Piemontese Girone A) e che entrambi gli incarichi sono stati svolti dal Tecnico in assenza di alcun vincolo di tesseramento con le rispettive Società.

La consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha confermato che il Bigi figura nei ruoli quale allenatore di base, codice 56.054, con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2012/2013 a favore della Società Arona Calcio, circostanza confermata con nota del 18/02/2014 a firma del Sig. Benedetti Stefano, Presidente provinciale dell'AIAC Novara & Vco, e dalla spontanea ammissione del Bigi stesso di quanto in contestazione, mediante assunzione di responsabilità sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le emergenze istruttorie hanno quindi accertato "*per tabulas*" che il Tecnico Sig. Bigi Francesco ha svolto, durante la stagione sportiva 2013/2014 attività tecnica a favore della Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese, senza alcun vincolo di tesseramento con dette Società e che ciò integra gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, 34, comma 1 e 41, 1 comma, del vigente Regolamento del Settore Tecnico e in riferimento all'art. 38 comma 1, delle NOIF, in capo al Tecnico stesso e ai Sig.ri Davi Augusto e Esposito Mario Antonio, Presidenti delle Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese per avere permesso e comunque non impedito, le violazioni consumate a

favore delle rispettive Società; con conseguente responsabilità diretta e oggettiva per le Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese;

Per la violazione posta in essere dal tecnico, Sig. Bigi Francesco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore dilettante di base, si è provveduto con autonomo atto di deferimento avanti alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico;

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati solo la ACD Vergiatese ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente la richiesta di proscioglimento motivata dalla circostanza di aver preventivamente controllato la posizione federale dell'allenatore Sig. Francesco Bigi, rilevando che lo stesso non aveva contratto alcun tesseramento con Società di calcio italiane, per cui l'allenatore risultava libero di assumere l'incarico suddetto della prima squadra ACD Vergiatese. Si è dichiarata quindi estranea ai fatti contestati.

Nulla è pervenuto per gli altri deferiti.

### **Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per Augusto Davi, inibizione di mesi 2 (due);

per Mario Antonio Esposito, inibizione di mesi 4 (quattro);

per la ASD Arona Calcio, ammenda di € 300,00 (€ trecento/00);

per la ACD Vergiatese, ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

### **La decisione**

Ritiene questo Tribunale che l'istruttoria svolta sia in grado di confortare la piena colpevolezza dei deferiti. Costituisce infatti specifico e univoco riscontro documentale (dall'archivio del Settore Tecnico della FIGC si evince infatti che l'ultimo tesseramento del Sig. Bigi risale alla stagione 2012/2013 a favore della Società Arona Calcio) e verbale (le dichiarazioni rese direttamente dal Sig. Bigi, personalmente interessato alla vicenda, sono infatti univoche) che il Tecnico svolse la propria attività professionale diretta presso le due Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese durante la stagione sportiva 2013/2014, senza alcun vincolo di tesseramento.

La memoria depositata dalla ACD Vergiatese appare dunque di tenore inconferente posto non viene contestato dalla Procura federale il mancato tesseramento pregresso rispetto alla presa in carico come allenatore della prima squadra, bensì l'omesso tesseramento dell'allenatore Sig. Francesco Bigi durante la stagione sportiva 2013/2014, in conformità alla situazione effettiva di fatto e alle norme regolamentari, obbligo questo che non è stato ottemperato dalla Società. Si ravvisano quindi gli estremi della violazione: dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF a carico di entrambi i Presidenti delle Società per non aver ottemperato correttamente, nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, ai doveri di tesseramento dell'allenatore Sig. Francesco Bigi; degli artt. 4, commi 1 e 2 del CGS a carico delle Società ASD Arona Calcio e ACD Vergiatese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidenti e al Tecnico Sig. Francesco Bigi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

per Augusto Davi, inibizione di mesi 2 (due);

per Mario Antonio Esposito, inibizione di mesi 4 (quattro);

per la ASD Arona Calcio, ammenda di € 300,00 (€ trecento/00);

per la ACD Vergiatese, ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00).

**(357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PUCCIARELLI, SAVERIO DE BENEDICTIS, GAETANO BATTILORO, DUILIO PETRARCA (Presidenti p.t. della Società ASD Isernia Football Club Srl), Società ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB Srl - (nota n. 7038/624 pf13-14 SS/mg del 27.5.2014).**

Con nota del 27 maggio 2014 il Vice Procuratore federale deferiva:

- 1) Sig. Claudio Pucciarelli (Presidente pro-tempore della ASD Isernia Football Club Srl);
- 2) Sig. Saverio De Benedictis (Presidente pro-tempore della ASD Isernia Football Club Srl);

per rispondere:

entrambi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 36 e 38, delle NOIF e in relazione a quanto previsto dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito, nel periodo in cui hanno rispettivamente assunto l'incarico, lo svolgimento dell'attività di allenatore della prima squadra, in assenza di tesseramento, al Sig. Giovanni Renna dal 16 agosto 2013 e fino al 16 ottobre 2013 nonché, solo il secondo, anche al Sig. Santo Mazzullo, incaricato di fatto dal 26 settembre 2013;

3) Sig. Gaetano Battiloro, Presidente pro-tempore della ASD Isernia Football Club Srl

4) Sig. Duilio Petrarca, Presidente pro-tempore della ASD Isernia Football Club Srl

per rispondere entrambi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 36 e 38, delle NOIF e in relazione a quanto previsto dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, nel periodo in cui hanno rispettivamente assunto l'incarico, al Sig. Santo Mazzullo di svolgere attività di allenatore della prima squadra in assenza di tesseramento, come meglio descritto alle lettere a) e b) della parte motiva;

nonché alla Società:

5) ASD Isernia Football Club, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la condotta ascrivibile ai propri Presidenti e ai propri Tecnici, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

**Il deferimento**

Il Vice Procuratore federale, all'esito delle indagini, ha accertato:

a) che il Sig. Santo Mazzullo ha svolto, di fatto, il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra in assenza di tesseramento, dal 26 settembre 2013 all'8 gennaio 2014 (salvo che per un breve intervallo), a nulla rilevando ai fini della contestazione disciplinare a suo carico, il fatto che la Società abbia o meno adottato comportamenti ingannevoli e, con ciò, omesso di informarlo in ordine alla circostanza, rivelatasi ostativa al tesseramento.

b) che il Sig. Giovanni Renna ha assunto la conduzione tecnica della squadra in assenza di tesseramento dal 16 agosto 2013 (circostanza confermata in sede di audizione e risultante dall'accordo economico siglato con la Società); con ottemperanza alle formalità del tesseramento che venne rilasciato soltanto il successivo 16 ottobre 2013.

La condotta tenuta da entrambi gli allenatori integra gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e 38 della NOIF nonché dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere i predetti assunto, nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della ASD Isernia Football Club.

I fatti sopra descritti configurano anche la responsabilità dei Presidenti e legali rappresentanti pro-tempore della ASD Isernia Football Club per avere permesso ogni violazione, ciascuno rispettivamente per il periodo in cui hanno assunto la carica, il tutto in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento agli

artt. 36 e 38, delle NOIF e in relazione a quanto previsto dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico.

Per le violazioni poste in essere dai Sig.ri Santo Mazzullo e Giovanni Renna, entrambi iscritti nei ruoli del Settore Tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento innanzi alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi degli artt. 35, comma 3, e 36, commi 2 e 3, 38, comma 6, del Regolamento del Settore Tecnico.

### **Le memorie**

Nessuno dei deferiti depositava memorie o documenti a propria discolpa.

### **Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per Claudio Pucciarelli, Saverio De Benedictis, Gaetano Battiloro, Duilio Petrarca, Presidenti p.t. della ASD Isernia FC Srl, inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;

per la ASD Isernia FC Srl, l'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

### **La decisione**

Il deferimento è fondato, rilevando il Tribunale che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine agli addebiti svolti dalla Procura federale.

Per giungere alla affermazione della colpevolezza occorre anzitutto svolgere un breve excursus storico evincibile dall'archivio informatico del Settore Tecnico della FIGC secondo cui il Sig. Santo Mazzullo risulta aver contratto il suo ultimo tesseramento con l'AC Sansovino Srl per la stagione 2012/2013; mentre il Sig. Giovanni Renna con l'ASD Isernia soltanto a far data dal 16/10/13 per la stagione 2013/2014. Il supporto cartaceo federale non corrisponde affatto con la reale situazione lavorativa accertata dalla Procura federale, dal momento che è stato acclarato come entrambi gli allenatori abbiano prestato le proprie mansioni con l'ASD Isernia in assenza di tesseramento: quanto al Sig. Santo Mazzullo dal 26 settembre 2013 al 08 gennaio 2014 (tranne una breve pausa); quanto al Sig. Giovanni Renna dal 16 agosto 2013, ottemperando la Società al suo rituale tesseramento soltanto in data 16/10/13. Appare dunque indiscutibilmente provato che l'ASD Isernia conferì successivi incarichi professionali a entrambi i Tecnici in epoca diversa, senza procedere al rituale e tempestivo tesseramento federale: per il Sig. Mazzullo per nulla; per il Sig. Renna in ritardo. La mancata replica al deferimento a cura degli interessati e della Società, in questa sede, non depone infine a favore di un diverso giudizio assolutorio. Si ravvisano quindi gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e 38 della NOIF nonché dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, a carico dei Dirigenti della Società (per i periodi di pertinenza ascrivibili a ciascuno, durante il periodo di Presidenza) per non aver ottemperato correttamente, nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, ai doveri di tesseramento di entrambi gli allenatori. La Società ASD Isernia dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati, ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

per Claudio Pucciarelli, Saverio De Benedictis, Gaetano Battiloro, Duilio Petrarca, Presidenti p.t. della ASD Isernia FC Srl, inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;

per la ASD Isernia FC Srl, l'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

**(345) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Presidente della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl - (nota n. 6453/436 pf13-14 SS/mg dell'8.5.2014).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rinvia il procedimento a nuovo ruolo.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. disciplinare**  
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

**Pubblicato in Roma il 18 settembre 2014.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio